

Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, una riforma attesa da oltre un ventennio

Carla Marina Lendaro

1. La Riforma Cartabia ed il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L'articolato della Riforma Cartabia, quanto alla materia del diritto di famiglia e minorile, prevede:

- 1) l'urgente potenziamento della posizione processuale civile del minore attraverso il curatore speciale;
- 2) la modifica immediata dell'attuale riparto delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni stabilita dall'art. 38 disp. att. c.c.;
- 3) l'introduzione immediata di un procedimento civile conseguente al provvedimento amministrativo previsto dall'art 403 c.c. di collocamento in luogo sicuro di un minore abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi o da persone incapaci;
- 4) l'aggiornamento tempestivo della negoziazione assistita disciplinata dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, estendendone l'applicabilità all'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio;
- 5) la creazione di una legge delega per istituire un rito processuale unificato in materia di persone, minorenni e famiglia;
- 6) la concentrazione delle competenze in un'**unica** autorità giudiziaria con modifica ordinamentale ed istituzione del "*Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*".

È centrale, all'evidenza, la modifica ordinamentale e l'istituzione del c.d. Tribunale della Famiglia, una riforma epocale che attendevo da 20 anni se non di più, sin dagli anni '90; una riforma che era attesa da tanti giudici della famiglia e minorili.

Un sogno che si realizza ma anche un momento di civiltà frutto di un lungo cammino evolutivo che segue quello della società italiana, così profondamente mutata negli anni.

Oggi, la società e la famiglia sono cambiate rispetto alla prima metà del secolo scorso e il diritto deve confrontarsi con realtà che si è trasformata e che tuttora è in trasformazione.

La dottrina, anche la più autorevole, non sempre ne ha avuto chiara percezione ed ha compiutamente valutato l'evoluzione sociale in atto, talora non ha neppure percepito la portata dirompente dei principi

fondamentali voluti dai padri-costituenti nella Costituzione. E' stato detto infatti da Arturo Carlo Jemolo¹ che il diritto "di famiglia" poteva solo lambire la "famiglia" in quanto "...è un'isola circondata dal mare e il mare non può essere descritto, né recinto." e a sua volta Cesare Bianca nel ricordarlo all'Università di Verona il 10.4.2013 ha detto che il diritto serve a "...garantire socialmente i diritti intersoggettivi" e che il diritto "di famiglia" è importante perché "...si colgono i valori etici della nostra esistenza ma, al contempo, è la parte del diritto ove i diritti sono più spesso violati...", aggiungendo che abbiamo bisogno di un "diritto più giusto", di un diritto che rispetti davvero il diritto di "uguaglianza" e che superi la "discriminazione e disuguaglianza" che sono tuttora presenti. Situazioni talora molto pesanti che vanno superate.

L'istituzione del Tribunale della Famiglia aiuterà a farlo.

Una riforma, peraltro, è indifferibile a fronte della complessiva realtà giudiziaria nazionale e delle tante problematiche che sono in essere².

La situazione negli Uffici giudiziari che è stata ben tratteggiata nel gruppo civile di lavoro ADMI Associazione Donne Magistrato Italiane-Riforma Cartabia da una componente, che ha rammentato come in Corte di Appello sia oramai divenuto impossibile lavorare dignitosamente per il contenzioso che viene proposto e, quanto al minorile, ha rilevato che oggi l'interesse del minore spesso è divenuto "...solo un esercizio lessicale sugli atti".

Parole che fanno riflettere, così come fanno quelle, certo diverse, di altra componente che si è dichiarata scettica sulla riforma, in primo luogo per il "rito" in quanto "...Il processo minorile è un processo di **monitoraggio attraverso i servizi sociali**." ed ancora in quanto "...Di regola le parti non si costituiscono..." ove "...L'iniziativa è del pubblico ministero, che in qualche modo rappresenta gli interessi del minore...", che poi ha concluso affermando che con l'istituzione del nuovo Tribunale esso: "...Diventerà un processo in cui il minore sarà schiacciato da parti con avvocati, non ci sarà spazio per un'osservazione clinica, e vi sarà una forte spinta alla avversarialità e all'ipergiusdionalizzazione, con brulicare di curatori e ctu."

Una visione molto lontana dalla mia (da oltre trenta anni giudice della famiglia e da quindici anche giudice minorile), dalla realtà processuale dei distretti ove ho prestato servizio (Brescia e Trieste in Appello e Veneto in

¹ Arturo Carlo JEMOLO - "La famiglia e il diritto", in Ann. Sen. Giur. Università di Catania, 1948, III

² Come immediatamente scritto, a inizio settembre 2021, in mailingADMI a tutte le socie all'atto della diffusione dell'articolato di legge della Riforma Cartabia) ma anche in mailingANM e nelle liste specializzate FamigliaPersone e AIMMF ed Europa, ove non vi sono stati divergenze o dissensi (tra le favorevoli manifestazioni anche Simonetta Agnello Horby, che l'ha valutata alla luce della sua esperienza inglese).

primo grado) e diversa da quella di tanti colleghi con cui ho lavorato o negli anni mi sono raffrontata: da Paolo Dusi a Paolo Vercellone, da Giuseppe Iannetti a Luigi Fadiga, da Graziana Calcagno a Graziana Campanato, ma sulla quale va riflettuto e prestata attenzione proprio in vista dell'introduzione di questo nuovo Tribunale ed alla luce anche dell'evoluzione storica stessa del processo minorile, su cui di seguito poi mi soffermerò.

La nascita del Tribunale della Famiglia, a mio parere, è necessaria per dare luogo ad un reale mutamento ad un settore giudiziario ora in forte sofferenza e rispondere alle sempre maggiori domande proposte dagli utenti della Giustizia che vivono talora in situazione drammatiche e che ad essa si rivolgono per ottenere una risposta di qualità con prontezza ed attenzione per la gravità delle situazioni familiari o personali. Servirà a dare efficace ed effettiva tutela al preminente "superiore" interesse del minore (per il quale il fattore "tempo", nel suo distinguo di "kairos" e "kronos", è di particolare rilievo), troppo spesso in questi giorni invocato. Servirà, poi, a dare vita ad una giurisprudenza attenta, rigorosa, consapevole, oltremodo partecipe e specificamente molto preparata. Con la creazione del Tribunale della Famiglia tale risultato verrà conseguito grazie alla "unitarietà" ed al continuo confronto di competenze ed esperienze professionali di quanti vi opereranno (non solo magistrati, ma anche avvocati e consulenti), produrrà tale effetto l'esclusività delle materie, il continuo quotidiano lavoro ed anche la frequente partecipazione ad incontri di studi, congressi e convegni tematici e/o corsi della SSN Scuola della Magistratura su materie che involgono la tutela di diritti personali e personalissimi e, che riguardano, in una parola, la "persona", adulta o minore che sia. Ciò comporterà, nel tempo, proprio il cambiamento auspicato ponendo così fine alla varietà di disomogenee situazioni in atto nei diversi distretti giudiziari, da nord a sud, "a macchia di leopardo" e con punte di eccellenza a fianco di situazioni purtroppo diverse, alle tante difformi prassi giudiziarie, fenomeno che da tempo ben noto. Non vi saranno più nelle Corti di Appello delle distinte sezioni per la trattazione della materia della "famiglia" e dei "minorenni" e nei Tribunali ordinari tali controversie non saranno più trattate dai colleghi assieme ad altro, tanto altro, ovunque decisamente troppo (solo in poche, grandi, sedi esistono sezioni Famiglia), una situazione che rende difficili gli approfondimenti di studio ed istruttoria (che ora spesso vengono fatti in secondo grado). È stato di recente ben rilevato da un collega meneghino che nei Tribunali i giudici ora sono "chiamati a fare un po' di tutto", un fatto che ha avuto l'effetto di fare emergere l'esistenza di "*...un problema di cultura del giudice... che dovrebbe avere l'umiltà, la capacità e la voglia di andare a conoscere competenze che non appartengono alla sfera*

giuridica ma che sono principi primordiali di psicologia, medicina legale e conoscenza sociologica del fenomeno. I giudici abbiano dunque l'umiltà di andare a farsi formare da altri operatori..." assistendosi in conseguenza ormai ad una "...deriva, molto preoccupante, da parte del giudice civile e minorile che tende, specie se non specializzato, ad adagiarsi sulle decisioni del Ctu", situazione che comporta la necessità della specializzazione e che lo ha portato a concludere, a fronte dell'incremento dei casi in ambito domestico di violenza, che "...Se le cose in Italia non cambiano rapidamente, se si continua a rimanere con una giurisdizione frammentaria che decide secondo la cultura del Ctu, senza un contraddittorio tra le parti, senza un pm che deve essere invece presente quando il Ctu richiama temi ascientifici allora credo che bisognerebbe pensare, come avvenuto in Spagna, di costituire un Tribunale della crisi della Famiglia, con giudici specializzati che hanno competenze civili e penali"³, idea che da tempo condivido. Gli effetti di ciò poi si riverberano sulle Corti di Appello, osservatorio certamente molto qualificato in materia minorile e di famiglia, ora in grave affanno. Infine, anche sulla Cassazione, pure in forte sofferenza, ove è rilevante il numero di questi procedimenti è in costante crescita. La complessità dei giudizi per le tematiche procedurali e sostanziali e la necessità di specializzazione in controversie familiari e minorili emerge inequivocabilmente dalla lettura delle sentenze di legittimità. Ne richiamo un campione di questo anno 2021. Si leggano, al proposito, le pronunce sulla necessità di nomina di curatore speciale al minore o sull'inesistenza della PAS (pseudo sindrome spesso affermata da tanti TO e TM -e troppo spesso nel triveneto- e su cui ADMI Donne Magistrato ha preso ferma posizione nel documento sul DL Pillon, già ricordato) od in tema di "ricerca delle origini" stante l'inesistenza di norme procedurali per il perdurante silenzio del legislatore ovvero sui conflitti di competenze tra TM/TO/CA in tema di adozione internazionale. Sulle nuove tematiche emergenti si leggano le pronunce di merito quali la decisione (recentissima) sul contrasto genitoriale e vaccinazione Covid:

*Cass. n. 9006 del 2021: su adozione internazionale same-sex e rifiuto trascrizione e riparto competenze tra TM/TO/CorteApp;

*Cass. n. 25339 del 2021: su Cass e interpretazione CorteAPP su sent Trib dopo Ctu pro-PAS e affidò super esclusivo minore a padre;

*Cass n. 25340 del 21: su curatore e temi procedurali;

³ Fabio Roia https://www.dire.it/06-09-2021/665067-giustizia-roia-giudici-poco-competenti-su-affidi-minori-errore-delegare-ctu/?fbclid=IwAR3qulXjGPjLoidkF6t7d_-q_flVvdjSK1yPEzMGWS099ekKtbHeQN4QOLQ

*Cass n. 22497 del 2021: su “ricerca origini”;

*Tribunale Milano 28.9.2021 su vaccinazione Covid e contrasto genitoriale⁴

Servirà, infine, ad adeguare la giurisdizione alla realtà oggi mutata del Paese, la cui società è profondamente cambiata.

La Riforma è dunque necessaria ed anzi improcrastinabile ma dovrebbe essere attuata con taluni emendamenti, di cui parlerò nell’ultima parte di questo breve scritto.

Sono concordi su di essa, in maggioranza, coloro che se ne occupano e che si sono in tal senso espressi in scritti vari od in liste di settore, nazionali o trans-nazionali, od in convegni, formulando, a loro volta, proposte di emendamenti o integrazioni (infra). Indicazioni tutte, e le mie tra queste, volte a dare attuazione alla Riforma ed a consentire il conseguimento completo dei suoi obiettivi, non da ultimo ad evitare il reiterarsi di quanto accadde dieci anni fa, dopo la promulgazione della legge 10.12.2012 n.219, che riversò dai TM all’improvviso sui TO una larga parte dei provvedimenti “*de potestate*” e diede vita a tanti conflitti di competenza⁵. Unica voce “conservativa” ed in controtendenza, minoritaria, è quella dell’Associazione minorile Aimmf che tuttavia, dopo iniziali drammatiche dichiarazioni stampa⁶ ed un proprio primo comunicato, nel secondo poi ha assunto posizioni più addolcite⁷, alla cui lettura rimando.

2. Uno sguardo alla storia.

L’evoluzione mostra come la riforma sia una tappa di un più lungo cammino.

Ripercorrerla aiuterà a meglio comprendere la “sfida” posta dal legislatore nel dare vita ad un nuovo, unitario, specializzato Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per una migliore e pronta tutela di diritti personalissimi che incidono sulla “persona”, adulta o minore che sia.

Una Riforma da attuare tuttavia senza dimenticare il passato perdurato dagli anni ’30⁸, quasi ottanta anni, ma anzi traendone linfa vitale ed

⁴<https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/09/28/mamma-no-vax-il-tribunale-di-milano-autorizza-il-padre-a-procedere-in-autonomia>

⁵ Cfr. vedasi al riguardo C.S.M. delibera 13 luglio 2016

⁶ https://www.repubblica.it/politica/2021/09/09/news/tribunale_famiglia_cristina_maggia-317123774/

⁷ https://www.minoriefamiglia.org/images/allegati/Comunicato_AIMMF_Tribunale_Unico_per_sone_minorenni_famiglia_240921.pdf

⁸ Sul R.D. 20 luglio 1934 n. 1404 recante “*Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*” e la variegata evoluzione vedasi Luigi Fadiga, “La giustizia minorile in Italia: nascita ed evoluzione” in “*Questione Giustizia*” https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-minorile-in-italia_nascita-ed-evoluzione_27-04-2016.php

esperienza al fine di adeguare la giurisdizione ai mutamenti che, negli anni decorsi, sono intervenuti nella società italiana.

Negli anni '30 la società era ben diversa dalla attuale, così come lo era a quel tempo la famiglia ed altresì la posizione dei figli nati, entro e fuori, di essa.

Non era allora possibile in Italia il matrimonio con cittadini di “altra razza”.

La famiglia era allora solamente quella “tradizionale” patriarcale, fondata sul matrimonio che era indissolubile⁹.

Negli anni '30 le donne erano sottoposte allo “*jus corrigendi*” del marito, cui dovevano assoggettarsi avendo questi per legge: “...*il diritto/dovere di rieducare la moglie anche ricorrendo ad atti lesivi*”¹⁰.

Oggi esistono “le famiglie” e i figli minori nati in variegate, poliedriche e diverse famiglie, nuove famiglie, realtà che caratterizza l’attuale società italiana.

Non vi è più un “unico” modello di famiglia, oltre alla famiglia tradizionale, vi sono: le “unioni civili”, le famiglie “ricomposte” o “allargate” e quelle “mono-genitoriali”, “multiethniche” o “*same sex*”.

Nel 1934, all’atto dell’istituzione del Tribunale per i Minorenni la Riforma “del diritto di famiglia” era decisamente lontana, diversi decenni (oltre quaranta anni), e con essa il profondo cambiamento culturale conseguito nella società, nella giurisdizione e nel riconoscimento dei diritti personali e personalissimi.

Quando il Tribunale per i Minorenni venne istituito era un sistema organico di giustizia minorile comprensivo di norme in materia ordinamentale e penitenziaria (e di personale apposito e di servizi ausiliari) destinate ai minorenni “...*devianti, disadattati, o bisognosi di protezione*” in coerenza “...*con il clima politico dell’epoca il sistema (che) aveva forti connotazioni di controllo sociale ...si estendeva dai minori ultra quattordicenni imputati di reato (competenza penale) a quelli di condotta semplicemente irregolare quale che ne fosse l’età (competenza rieducativa o amministrativa)*” ed ove lo spazio era ben delimitato, quasi residuale, per la “...*protezione in senso stretto con l’attribuzione al*

⁹ Lendaro “*Omogenitorialità e Minori*” *Questione Giustizia*

https://www.questionegiustizia.it/articolo/omogenitorialita-e-minori_12-12-2014.php

¹⁰ Venne negato solo nel 1956 da una pronuncia della Suprema Corte, che con la sentenza 22 febbraio 1956 (in Riv. It. Dir. e proc. pen., 1957, 421) affermò che l’art. 571 c.p. non è applicabile al marito che percuote la moglie, in quanto al marito non compete nei confronti della consorte un potere correttivo, che sarebbe in contrasto con l’art. 29 della Costituzione, in cui è consacrato il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, principio poi ribadito con la sentenza 21 novembre 1958 (in Giur. ital., 1959, 30)

sistema della competenza in materia di limitazioni e decadenza dalla potestà in caso di genitori maltrattanti o incapaci (competenza civile) ”¹¹.

Il cammino degli uffici del giudice minorile ha lentamente attraversato varie fasi, ne accenno in breve:

a) la legge 25.7.1956 n. 888 aprì la strada ad una nuova figura di giudice minorile, c.d. giudice “educatore” e, pur lasciando immutato l’aspetto ordinamentale e le competenze penali e civili del Tribunale per i Minorenni, introdusse negli istituti rieducativi “a regime chiuso” in essere “l’osservazione della personalità” e la possibilità della misura del “trattamento in esternato”, con affidamento al Servizio sociale reputandosi che la “misura educativa” andasse preferita alla “sanzione penale” e che il fatto-reato non era violazione di legge ma soltanto sintomo di “disagio e di disadattamento” del minore, cui dunque andavano date risposte “non punitive” di tipo pedagogico o psicologico. Un sistema questo nondimeno che per funzionare “avrebbe avuto bisogno”, come da Fadiga osservato, di: *“...giudici minorili preparati, di personale qualificato e di valide strutture. Tutto ciò mancava... Pertanto, senza clamore e senza bisogno di modifiche normative, la figura del giudice educatore in sterili, a causa della contestazione giovanile degli anni Settanta e anche del trasferimento agli enti locali della materia socioassistenziale operato dal d.p.r. n. 616/1977, comprensiva dei servizi ausiliari ministeriali in materia civile e rieducativa. Un considerevole aumento della carcerazione preventiva dei minori fu poi uno degli effetti iniziali di questa riforma, che nell’inerzia di molte Regioni lasciava i giudici (e i ragazzi) senza alcun sostegno dei servizi...”¹².*

b) la legge 5.6.1967 n.431 aprì poi la strada ad una altra nuova figura di giudice, il c.d. giudice “promotore”, avendo evidenziato allora gli studi scientifici in materia di adozione i danni da “*carezza affettiva e istituzionalizzazione prolungata*” nelle prime fasce di vita ed essendo oramai intervenuto il declino della competenza amministrativa. Per effetto di tale legge e delle molte riforme degli operosi anni Settanta e Ottanta, tra esse la Riforma del diritto di Famiglia e legge n. 184/1983 sull’adozione e l’affidamento dei minori, quindi si ampliarono le competenze “civili” del Tribunale per i minorenni. Con la legge n.35/1971 venne, inoltre, disposta la pianta organica dei magistrati minorili (a quaranta anni dalla creazione). Ha osservato ancora Fadiga che in tale momento, cinquanta anni fa, nacque: *“...un giudice di tipo nuovo, che **impara ad ascoltare** le persone e non solo a leggere le carte; che **diviene consapevole che altri saperi oltre al diritto gli sono necessari** per comprendere i problemi dell’età evolutiva; che **gli occorre acquisire una professionalità specifica** per*

¹¹ Fadiga opera. cit.

¹² Fadiga, opera cit.

quel settore e **che non basta delegare scelte e valutazioni e decisioni al CTU o ai giudici onorari.** E' un giudice che venne acutamente paragonato (Delfini) al giudice fallimentare, al quale si richiede di conoscere il mondo dell'economia, di saper leggere un bilancio, di sapersi relazionare con gli operatori economici e di saper indirizzare le situazioni difficili verso soluzioni positive....” e che: “...La riforma del diritto di famiglia (legge 1975 n. 151) e la prima riforma della legge sull'adozione e l'affidamento familiare (legge 1983 n.184) danno una spinta decisiva a quel tipo di giudice, poiché **lo obbligano a interagire con i servizi locali** che le Regioni e i Comuni più attenti vanno organizzando. **Non si tratta di servizi ausiliari del giudice.** Hanno competenze istituzionali loro proprie in materia di protezione dell'infanzia, definite con leggi regionali...”¹³. Anni davvero fecondi.

c)- la legge 19.5.1975 n. 151 della Riforma del diritto di famiglia ha quindi comportato un radicale ed affettivo mutamento nel Paese segnando la definitiva fine dell'epopea della famiglia “tradizionale”. Ha inciso fortemente sui minori nati “fuori dal matrimonio”, cui finalmente venne tolta la dizione “illegittimi” e quei figli divennero “naturali” ma nondimeno rimasero (per molto tempo) forti e gravi disuguaglianze, che si traducevano in vere discriminazioni sociali. La parentela per tali minori non sussisteva “per legge”, un fatto cui si è ovviato solo molto tempo dopo, con la Legge 10.12.2012 n.219, quaranta anni (meno di dieci anni fa), che finalmente ha eliminato ogni differenza fra figli nati “fuori o nel” matrimonio affermando il principio della unicità dello stato giuridico dei figli e che, consequenzialmente, ha attribuito la competenza di larga parte dei provvedimenti “*de potestate*” ai Tribunali ordinari e non più ai Tribunali per i Minorenni (dando pur tuttavia poi luogo a complessi conflitti di competenza, taluni ancora in essere).

Una scelta del legislatore che era chiara così come la via da esso intrapresa per l'ulteriore cammino.

d)- la legge 27.6. 2013 ha in Italia ratificato la Convenzione di Istanbul del 2012, uno strumento importante in materia di “*violenza sulle donne e violenza domestica*”, contenente misure per la prevenzione, la protezione, i procedimenti penali dei colpevoli e che definisce e criminalizza le diverse forme di violenza e quanto a ciò si accompagna. Una legge che impone la necessità di piena “specializzazione” e della “non frammentarietà” degli uffici, come già rammentato¹⁴ con problematiche di organizzazione su cui il CSM ha già preso chiara posizione. La violenza domestica¹⁵ e quella assistita da minori sono ovunque in forte crescita in

¹³ Fadiga, opera cit.

¹⁴ Roia, opera cit.

¹⁵ CNF Consiglio Nazionale Forense “Tanti Fili Una Rete” – Carla Marina Lendaro

tutta Italia¹⁶ necessitano di raccordo e di non sovrapposizione, di unitarietà e di specializzazione.

La pandemia ha esacerbato ulteriormente la situazione ed è stato rilevantisimo l'aumento del numero dei casi, ovunque cresciuti a dismisura. Secondo i dati resi noti dall'Istat *“Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2 rispetto a maggio 2019), ma soprattutto in occasione del 25 novembre, la giornata in cui si ricorda la violenza contro le donne, anche per effetto della campagna mediatica. Nel 2020, questo picco, sempre presente negli anni, è stato decisamente più importante dato che, nella settimana tra il 23 e il 29 novembre del 2020, le chiamate sono più che raddoppiate (+114,1% rispetto al 2019). La violenza segnalata quando si chiama il 1522 è soprattutto **fisica (47,9% dei casi)**, ma quasi tutte le donne hanno subito più di una forma di violenza e tra queste emerge quella psicologica (50,5%). Rispetto agli anni precedenti, sono aumentate le richieste di aiuto delle giovanissime fino a 24 anni di età (11,8% nel 2020 contro il 9,8% nel 2019) e delle donne con più di 55 anni (23,2% nel 2020; 18,9% nel 2019). Riguardo agli autori, **aumentano le violenze da parte dei familiari (18,5% nel 2020 contro il 12,6% nel 2019) mentre sono stabili le violenze dai partner attuali (57,1% nel 2020) ...**”¹⁷ ed in particolare **“...Nel 93,4% dei casi la violenza si consuma tra le mura domestiche, nel 64,1% si riportano anche casi di violenza assistita”**.¹⁸*

Nella XVIII legislatura il nostro Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza con l'approvazione della legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) per rafforzare le tutele processuali delle vittime, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica.

Significativi i dati resi noti all'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte di Cassazione dal Presidente Curzio che ha rilevato che seppure dagli uffici giudiziari di merito *“... non si segnalano particolari disfunzioni derivanti dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte*

https://www.youtube.com/watch?v=agfzimdgddM&list=PLRflrrTQvsPicVTpR_BVsAqHsVnKXChLA&index=5&t=4s;

¹⁶ Dal Corriere della Sera una storia che, tra le altre, mostra quanto purtroppo il fenomeno sia diffuso, e lo sia anche tra noi *“Io, donna giudice, perseguitata dall'ex marito magistrato”*
https://27esimaora.corriere.it/18_maggio_28/io-donna-giudice-perseguitata-dall-ex-marito-magistrato-e794cbfa-62ac-11e8-bb5f-63b58f0e7bef.shtml

¹⁷ <https://www.istat.it/it/archivio/257704>

¹⁸ <https://www.istat.it/it/archivio/242841>

dalla recente legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso)... si registra un **incremento dei reati spia, quali i maltrattamenti in famiglia, lo stalking e le altre violenze ai danni delle donne**... segnalato l'incremento delle denunce di violenze da parte di donne straniere, ritenuto indice della crescente integrazione sociale cui consegue un'accresciuta consapevolezza da parte delle vittime della possibilità di ottenere tutela e di affrancarsi da pratiche e costumi dei paesi di origine”^{19 20}.

È davvero allora oramai tempo di dare vita ad un unitario Tribunale della famiglia, civile e penale.

3. Valutazioni conclusive e talune proposte di emendamento ed integrazione all'articolato Riforma Cartabia per l'attuazione del Tribunale “per le persone, per i minorenni e per le famiglie.”

Il cammino di cambiamento della società italiana, iniziato alla fine del secondo conflitto mondiale con il voto alle donne e la nascita della Repubblica, è proseguito con la Carta costituzionale ed il riconoscimento dei diritti fondamentali ivi fatto.

Un cammino ove è cresciuta l'importanza della **“persona”**.

In passato la centralità del diritto civile era infatti il “momento economico”, il dare/avere e quanto vi si accompagnava.

Con la Costituzione il “diritto di famiglia” è divenuto la sua parte centrale, quella più viva.

Un cammino che ancora prosegue ora con la nascita del Tribunale “per le persone, per i minorenni e per le famiglie”.

Per un suo migliore funzionamento vi sono già state diverse proposte di emendamenti od integrazioni all'articolato della Riforma Cartabia, tra questi quelli della Commissione Minori dell'ANM²¹ o del CSM²² e nell'ultima deliberazione Aimmf²³ e della CameraMinorile²⁴, alla cui lettura rimando.

¹⁹ <https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105020.pdf>

²⁰ Per una prima analisi degli effetti dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, “Un anno di Codice Rosso. Reati spia e femminicidi”, edita Ministero dell'interno 25 novembre 2020, che contiene anche statistiche sui cd reati spia della violenza di genere (atti persecutori, maltrattamenti, violenze sessuali) commessi nel periodo gennaio/settembre 2020 e il raffronto con i dati dell'anno precedente, https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/brochure_violenza_sulle_donne_25_novembre_2020.pdf

²¹ <https://www.associazionemagistrati.it/allegati/parere-istituzione-tribunale-persone-minori-e-famiglie-12sett21.pdf>

²² <https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+riforma+processo+civile+15+settembre+2021/2e1dab3e-77a7-5482-14fc-f183412a6973>

²³ https://www.minoriefamiglia.org/images/allegati/Comunicato_AIMMF_Tribunale_Unico_per_sone_minorenni_famiglia_240921.pdf

Indico tra gli emendamenti sarebbero da apportare alla Riforma:

- una migliore puntualizzazione normativa circa l'essere le sezioni circondariali "ramificazione" della sede distrettuale del Tribunale per la famiglia sul modello del Tribunale di Sorveglianza, con tutte le relative conseguenze sul piano ordinamentale;
- una maggiore previsione della presenza e partecipazione dei "giudici onorari", il cui apporto è molte volte prezioso nelle controversie familiari in camera di consiglio, presenza attiva che va prevista "in ogni grado", con altresì una maggiore valorizzazione del loro ruolo specialistico di esperti. Al contempo, pur ampliata e valorizzata detto ruolo e presenza, occorre una chiara specificazione normativa dei compiti ad essi demandabili nel futuro Tribunale, essendo stato rilevato anche che nei T.M. *"...la prassi attuale di delegare ai cd giudici onorari la fase istruttoria costituisce una delle principali storture della giustizia minorile, dal momento che l'introduzione di determinate conoscenze nel processo non può essere gestita da un soggetto che non è qualificato per garantire il diritto di difesa ed il contraddittorio delle parti. Le valutazioni professionali fatte al collegio dal c.d. magistrato onorario di fatto coincidono con quelle di un consulente tecnico d'ufficio al di là dalla disciplina stabilita per la CTU che innanzi tutto è funzionale al rispetto del principio del contraddittorio proclamato dal nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione...."*²⁵ Collega che ha anche ben posto in evidenza che, nel confronto tra le funzioni dei magistrati onorari "nell'Ufficio per il processo (UPP) presso tribunali e corti d'appello" (artt. 1 bis e 1 ter) e quelle previste dall' art. 15 quater lett. h) e i) per gli onorari del "tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie", le competenze di questi a differenza dei primi comprendano *"...anche attività extra processuali («funzioni di conciliazione, informazioni sulla mediazione familiare, di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento») che riflettono la vecchia concezione paternalista della giustizia minorile"*;
- implementazione dei corsi della SSN, sia per giudici togati che onorari, ma anche organizzazione di corsi di formazione tematici per forze dell'ordine, psicologi e servizi sociali;

²⁴ <https://lnx.camereminorili.it/wp-content/uploads/2021/09/comunicato-19-settembre-2021.pdf>

²⁵ Gustavo Segio *"Riflessioni sulle proposte di procedimenti in materia di famiglia e riforma ordinamentale della Commissione Luiso"* in *Questione Giustizia*
<https://www.questionegiustizia.it/articolo/nm60f68f7074df64-38062834>

- individuazione chiara di “mezzi e strutture e personale” atti a consentire un reale conseguimento obiettivi prefissati dalla Riforma con l’istituzione del Tribunale della Famiglia;
- indicazione capillare ed attenta della distribuzione delle risorse del Recovery Plan, in particolare quanto all’individuazione di sedi e locali adeguati alle necessità del Tribunale della Famiglia; alla creazione di Aule Ascolto Minori; alla strumentazione telematica, digitalizzazione e Consolle specificamente dedicata al Tribunale della Famiglia;
- individuazione dei requisiti di selezione dei componenti del Tribunale della Famiglia, ferma per i giudici togati la già prevista assegnazione di soli giudici aventi la prevista professionalità di fascia (3[^]) e la “decennalità”. Eventuale innovazione dei requisiti già normativamente previsti per i giudici non togati.

Ritengo nel concludere, quanto alla “collegialità”, che sia certamente importante e che possa essere ulteriormente implementata nell’articolato ma osservo al contempo che non può essere sottaciuto che attualmente in primo grado la maggior parte delle decisioni vengano assunte da singolo giudice e (giuste o sbagliate che siano...) che esse permangono per lungo tempo “senza possibilità di controllo”, sino a quando il medesimo non ne riferisce al collegio al termine dell’istruttoria. Inoltre, la scelta del legislatore nella Riforma non solo mira ad una maggiore rapidità decisionale (come dovuto per la peculiare tipologia, quella di procedimenti ove il fattore “tempo” ha particolare rilievo per i minori) ma garantisce la possibilità (oggi inesistente) di una immediata “reclamabilità”, fatto oltremodo rilevante potendo in futuro tutte le decisioni essere oggetto di disamina da parte di un diverso giudice e “*prima del cronicizzarsi delle situazioni*”. Inoltre detta scelta consente -a geografia giudiziaria immutata- l’attuazione stessa della Riforma, garantendo la presenza di un giudice competente “anche in piccoli uffici”, giudice dunque di prossimità, figura questa di particolare significato già sperimentata nell’ambito delle c.d. *best practices* in taluni distretti giudiziari da Tribunali per i Minorenni all’avanguardia (ad es. al TM Brescia con riparto ed attribuzione a singoli giudici di aree del territorio distrettuale, come Brescia, Cremona, Bergamo...).

In conclusione, nonostante la tempistica (oltremodo contingentata) imposta dagli impegni governativi assunti nella scorsa primavera in ambito europeo per le necessità del Paese, si tratta di una riforma epocale che, come altri hanno già detto, non è contro i giudici. Anzi. È una tappa evolutiva che segna un chiaro, forte e significativo, passo avanti nella tutela dei “diritti”, sulla cui materiale attuazione saremo ovunque protagonisti.

Per la Magistratura italiana un impegno verso i cittadini e per la Giustizia.